



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41

adunanza del **28/02/2018**

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

Consiglieri presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	*	Mascagni Lorenzo	*
Birigazzi Anna Paola	*	Scoccati Catuscia	*
Pannini Stefano	*	Cirillo Ciro	*
Pettrone Angelo	*	Di Giacomo Marco	*
Pieroni Andrea	*	Bartalucci Manuele (PD)	-
Ciaramella Olga	*	Del Santo Marilena	*
Algeri Renato	*	De Martis Carlo	*
Lolini Mario	*	Rinaldo Carlicchi	*
Pacella Cosimo	*	Perruzza Gianluigi	*
Ulmi Andrea	*	Lembo Daniela	*
Pieraccini Alfiero	*	Pisani Antonella	*
Serra Paolo	*	Amore Francesca	*
Angelini Pier Francesco	*		
Tornusciolo Gino	*		
Guidoni Andrea	*		
Ceccherini Bruno	*		
Pepi Francesca	*		
Virciglio Pasquale	-		
Ripani Elisabetta	*		
Biagioni Marco	-		
Bartalucci Manuele (FI)	*		

Presidente	Cosimo PACELLA
Segretario	Angelo RUGGIERO
Scrutatori	Olga CIARAMELLA
	Elisabetta RIPANI
	Catuscia SCOCCATI



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41

adunanza del **28/02/2018**

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere dall'01/01/2012 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012.

Premesso che con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

Considerato il dettato del comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. che testualmente recita: "*L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU*".

Visto quanto stabilito dall'art. 1, comma 707, lettera a), della legge 27/12/2013 n. 147, che, modificando, il comma 1 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria sperimentale.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.

Vista la Legge n. 228 del 24.12.2012, il cui art. 1, comma 380, alla lettera f), riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille.

Considerato quanto chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013, secondo cui i comuni, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 3 punti millesimali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito dell'imposta è destinato al Comune stesso.

Considerato, altresì, che, secondo quanto riportato nella suddetta Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013, si deve, invece, ritenere esclusa la facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41

adunanza del **28/02/2018**

standard del 7,6 per mille per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Rilevato che, ai sensi dei commi n. 707 e n. 708 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., la componente IMU della IUC, a decorrere dall'anno 2014, non si applica:

- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

Considerato che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, nella versione così riformata dall'art. 2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, *“a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”*.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41

adunanza del **28/02/2018**

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti per le unità immobiliari concesse in comodato.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Visto, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41

adunanza del **28/02/2018**

dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 e del comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2014 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui l' IMU è una componente.

Considerato, che, secondo quanto stabilito con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc, sono state assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 n. 208, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/05/2015 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2015.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31/03/2017 con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2017 riconfermando le aliquote approvate per l'anno di imposta 2015.

Visto l'art. 1 comma 169, della L.296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41

adunanza del **28/02/2018**

l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine.

Richiamato, inoltre, il comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., che, testualmente, recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.

Delibera

1) Di prendere atto delle aliquote e detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/05/2015.

2) Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 confermando le aliquote relative all'anno di imposta 2015, come di seguito specificato:

- aliquota: **6 per mille** di cui all'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A1, A8 e



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41

adunanza del **28/02/2018**

A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Di stabilire, altresì, per tale fattispecie, la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, e cioè: € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota: **8,6 per mille** per i terreni;

- aliquota: **8,6 per mille** per

- immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati;
- immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratti regolarmente registrati ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
- immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale;

- aliquota: **8,6 per mille** sia per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente registrati a soggetti iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;

- aliquota: **8,6 per mille** per gli immobili individuati nella tabella delle categorie catastali in Cat. C1 "negozi e botteghe" in cui viene svolta attività di commercio in sede fissa su una superficie di vendita dichiarata non superiore a 300 mq. o attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;

- aliquota di base: **10,6 per mille** da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sopra elencate comprese le aree edificabili e le unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione od oggetto di locazione saltuarie di breve durata (complessivamente per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno).

3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **41**

adunanza del **28/02/2018**

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come previsto dalla normativa vigente.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41

adunanza del **28/02/2018**

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 23/02/2018.

Richiamato il dibattito precedente (*v. delib. n. 37/2018*), il Presidente mette in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 19 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Ripani e Tornusciolo) e 11 astensioni (Carlicchi, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Lembo, Perruzza e Pisani), espressi dai consiglieri presenti.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO

con identica votazione palese

DELIBERA ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero